

(N. 1962)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore FORTUNATI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 OTTOBRE 1951

Modificazioni alla legge sui censimenti del 2 aprile 1951, n. 291.

ONOREVOLI SENATORI. — In sede di studio delle modalità di applicazione della legge 2 aprile 1951, n. 291, è emersa la necessità di dare alle norme della legge in parola una dizione e una portata che corrispondano effettivamente alla volontà di quanti hanno partecipato alla elaborazione e alla approvazione delle norme stesse.

Più propriamente si tratta:

a) di consentire che l'Istituto centrale di statistica possa con tempestività fare fronte alle spese delle operazioni di censimento;

b) di indicare esplicitamente che anche il movimento di corrispondenza e stampati tra organi locali gode delle stesse agevolazioni previste per il movimento tra gli organi locali e centrali;

c) di precisare che l'Istituto centrale di statistica può avvalersi di personale diurnista a difetto del personale di ruolo e non di ruolo

delle altre Amministrazioni pubbliche che può essere utilizzato con provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri;

d) di prevedere nei confronti del censimento generale della popolazione, sia per la utilizzazione di tale personale diurnista, sia per le esigenze delle operazioni da compiersi entro il primo semestre 1952, un maggiore onere di 1.170 milioni per l'esercizio 1951-52, e un minore onere di 260 milioni per l'esercizio 1952-53.

Per corrispondere alle specificate esigenze è proposto il provvedimento legislativo che segue, in cui sono previste precise garanzie per il controllo sia dei fondi utilizzati nelle operazioni di censimento, sia dell'assunzione di personale diurnista in carenza di personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato da distaccarsi presso l'Istituto centrale di statistica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Al secondo comma dell'articolo 6 della legge 2 aprile 1951, n. 291, è aggiunto il seguente periodo:

« I fondi occorrenti sono assegnati all'Istituto centrale di statistica, che ne renderà conto con apposita gestione ».

Art. 2.

All'articolo 11 della legge 2 aprile 1951, n. 291, è aggiunto il seguente comma:

« Le disposizioni di cui al comma precedente valgono anche per il movimento di corrispondenza e degli stampati tra gli organi locali predetti ».

Art. 3.

Il primo comma dell'articolo 13 della legge 2 aprile 1951, n. 291, è modificato come segue:

« Per le esigenze inerenti alla esecuzione dei censimenti di cui all'articolo 1 della presente legge e per la durata dei relativi lavori, l'Istituto centrale di statistica potrà avvalersi:

a) dell'opera dei dipendenti di ruolo e non di ruolo di altre Amministrazioni pubbliche, da distaccare presso l'Istituto stesso con provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di intesa con il Ministro del tesoro e con gli altri Ministeri interessati;

b) in difetto del personale di cui alla lettera a) e previo decreto di autorizzazione di massima del Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro del tesoro, dell'opera di personale avventizio diurnista da assumere con le modalità previste dal Regolamento interno dell'Istituto stesso e con il trattamento economico previsto dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni ».

Art. 4.

Il primo comma dell'articolo 16 della legge 2 aprile 1951, n. 291, è modificato come segue:
« L'onere relativo al censimento generale della popolazione sarà coperto:

per 500 milioni, con le maggiori entrate recate dal primo provvedimento legislativo di variazioni allo stato di previsione dell'entrata del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1950-51;

per 2.670 milioni, mediante stanziamento da effettuare nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1951-52;

per 460 milioni, mediante stanziamento da effettuare nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1952-53.

« Alla maggiore spesa di 1.170 milioni a carico dell'esercizio 1951-52 sarà provveduto mediante prelevamento dallo stanziamento del capitolo 453 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro ».